

**Ordinanza
concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici
conforme alle esigenze dei disabili
(OTDis)**

del 12 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 15 e 23 della legge del 13 dicembre 2002¹ sui disabili (LDis),
ordina:

Capitolo 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1 Scopo

¹ La presente ordinanza stabilisce come concepire i trasporti pubblici per renderli conformi alle esigenze dei disabili.

² A tal fine definisce:

- a. i requisiti funzionali applicabili alle infrastrutture, ai veicoli e alle prestazioni dei trasporti pubblici;
- b. le condizioni per la concessione di aiuti finanziari conformemente all'articolo 23 LDis.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica:

- a. alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici (art. 3 lett. b LDis);
- b. alle prestazioni accessibili al pubblico fornite dalle imprese dei trasporti pubblici (art. 3 lett. e LDis).

² Per imprese dei trasporti pubblici si intendono le imprese di trasporto concessionarie.²

³ Sono considerati infrastrutture, veicoli e prestazioni dei trasporti pubblici in particolare:

- a. gli accessi agli edifici e agli impianti;
- b. i luoghi in cui i passeggeri dei mezzi di trasporto pubblici salgono e scendono (fermate);
- c. i marciapiedi viaggiatori;

RS 2003 4515

¹ RS 151.3

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).

- d. gli sportelli per gli utenti;
- e. i sistemi d'informazione, di comunicazione, di emissione dei biglietti, di prenotazione e i sistemi di chiamata d'emergenza;
- f. i servizi igienici e i parcheggi annessi alle fermate e utilizzati prevalentemente dai viaggiatori;
- g. i servizi accessori ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1957³ sulle ferrovie;
- h. la concezione dell'entrata e dell'uscita dai veicoli nonché i sistemi di apertura delle porte;
- i. i sistemi di richiesta di fermata installati nei veicoli e alle fermate facoltative.

Capitolo 2: Requisiti funzionali

Art. 3 Principi

¹ I disabili in grado di utilizzare gli spazi pubblici in modo autonomo dovrebbero poter accedere autonomamente anche alle prestazioni dei trasporti pubblici.

² Se l'autonomia non può essere garantita con misure tecniche, le imprese dei trasporti pubblici impiegano personale che fornisce la necessaria assistenza.

³ Le imprese dei trasporti pubblici rinunciano per quanto possibile ad un obbligo di preavviso applicabile unicamente ai disabili.

Art. 4 Accesso

¹ Le infrastrutture e i veicoli destinati ai viaggiatori che hanno una correlazione funzionale diretta con i trasporti pubblici devono essere chiaramente identificabili, accessibili e utilizzabili dai disabili.

² Uno spazio sufficiente della zona passeggeri deve essere accessibile ai viaggiatori disabili.

³ Per quanto possibile, le corse e le fermate accessibili alle sedie a rotelle dovrebbero figurare in modo adeguato nei piani di rete e negli orari.

Art. 5 Accesso con mezzi ausiliari

¹ L'accesso alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici dev'essere garantito:

- a. alle sedie a rotelle con o senza motore elettrico di un peso complessivo non superiore a 300 kg:
 - 1. di una lunghezza massima di 1200 mm cui si aggiungono 50 mm per i piedi,

³ RS 742.101

2. di una larghezza massima di 700 mm cui si aggiungono 50 mm su ciascun lato per le mani quando la sedia a rotelle è in movimento;

b. ai deambulatori.⁴

² Di regola, l'accesso ai mezzi di trasporto pubblici dovrebbe essere reso possibile anche alle sedie a rotelle con dispositivi elettrici di traino agganciabili, agli elettroscoter per disabili e a veicoli analoghi.

³ L'accesso ai mezzi di trasporto pubblici deve essere garantito anche ai disabili accompagnati da cani guida o d'assistenza.

Art. 6 Spazi di sosta

¹ Le imprese dei trasporti pubblici tengono opportunamente conto dei rischi d'esercizio ai quali i disabili sono particolarmente esposti durante la loro sosta nelle infrastrutture e nei veicoli.

² Gli elementi dell'arredo e le porte nelle fermate devono essere facilmente riconoscibili. Le pensiline e le sale d'aspetto devono essere facilmente accessibili e individuabili da parte dei disabili.⁵

Art. 7 Comandi e servizi igienici

¹ Le infrastrutture da azionare nonché i sistemi di apertura e di chiusura delle porte e i sistemi di richiesta di fermata devono essere concepiti in modo conforme alle esigenze dei disabili. I comandi dovrebbero essere standardizzati.

² I servizi igienici devono essere conformi alle esigenze delle persone con limitazioni dovute all'età e degli ipovedenti. Devono inoltre essere accessibili, in numero sufficiente, ai disabili su sedia a rotelle.⁶

Art. 8 Disposizioni d'esecuzione

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana disposizioni relative ai requisiti tecnici per la concezione di stazioni, fermate, aeroporti, sistemi di comunicazione, sistemi di emissione dei biglietti e veicoli.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5931).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5931).

Capitolo 3: Aiuti finanziari

Sezione 1: Principi relativi al finanziamento

Art. 9 Misure sovvenzionate

¹ Sono accordati aiuti finanziari per coprire i costi supplementari delle misure realizzate anticipatamente.

² La Confederazione può concedere anche aiuti finanziari per lo sviluppo di norme relative alla concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili.

³ Gli aiuti finanziari sono concessi solo in un periodo di 20 anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza (art. 23 LDis).

⁴ Per misure realizzate anticipatamente si intendono le misure adottate prima del momento considerato opportuno dal punto di vista economico-aziendale. L'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) decide se una misura è da considerarsi realizzata anticipatamente. A tal fine, considera i tassi d'ammortamento di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del DATEC del 18 dicembre 1995⁷ sulla contabilità delle imprese concessionarie.

Art. 10 Chiave di finanziamento

La ripartizione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni si conforma ai principi della legge federale del 20 dicembre 1957⁸ sulle ferrovie.

Art. 11 Traffico regionale e offerte di trasporto oggetto di un'ordinazione

¹ In caso di trasformazione o di acquisto di veicoli del traffico regionale viaggiatori, gli aiuti finanziari della Confederazione e dei Cantoni sono concessi in base alla chiave di ripartizione per le indennità di cui all'articolo 29b capoverso 2 dell'ordinanza dell'11 novembre 2009⁹ sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori.¹⁰

² Di regola, gli aiuti finanziari sono concessi solo per le offerte di trasporto oggetto di un'ordinazione da parte esclusiva della Confederazione o di questa insieme ai Cantoni. L'Ufficio federale stabilisce le eccezioni d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

⁷ [RU 1996 458, 1999 1425. RU 2011 351 art. 22]. Vedi ora l'O del 18 gennaio 2011 (RS 742.221).

⁸ RS 742.101

⁹ RS 745.16

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).

Sezione 2: ...**Art. 12 a 16¹¹****Sezione 3: Procedura****Art. 17¹²** Programmi d'attuazione

¹ Gli aiuti finanziari sono concessi unicamente se le imprese dei trasporti pubblici presentano all'Ufficio federale un programma d'attuazione nel quale indicano in che modo intendono adempiere i requisiti tecnici entro il termine d'adeguamento accordato.

² Il programma d'attuazione indica quali fra le misure per adeguare l'offerta alle esigenze dei disabili:

- a. sono già state realizzate;
- b. l'impresa dovrebbe adottare nel quadro del consueto programma d'investimento;
- c. l'impresa adotterà al di fuori del consueto programma d'investimento entro la scadenza del termine d'adeguamento di cui all'articolo 22 capoverso 1 LDis.

³ Il programma indica inoltre i costi derivanti da tali misure.

Art. 18 Progetto d'attuazione

¹ L'Ufficio federale, d'intesa con i Cantoni interessati, allestisce un progetto d'attuazione sulla base dei programmi d'attuazione (art. 23 cpv. 3 LDis).

² Le imprese dei trasporti pubblici possono chiedere aiuti finanziari per misure che costituiscono una parte essenziale del progetto d'attuazione.

Art. 19 Domanda

¹ Il richiedente inoltra la domanda di contributi all'Ufficio federale in duplice esemplare.

² La domanda include:

- a. nel caso di adeguamento anticipato di infrastrutture dei trasporti pubblici accessibili al pubblico, un progetto corredato del relativo preventivo;
- b. nel caso di trasformazione o di acquisto anticipato di veicoli, la consueta documentazione relativa all'offerta;

¹¹ Abrogati dal n. I dell'O del 25 set. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3781).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3781).

- c. una lista delle norme applicabili ai progetti secondo le pertinenti disposizioni d'esecuzione, che indichi in che misura le norme sono rispettate.

³ In singoli casi, l'Ufficio federale può richiedere documenti supplementari.

Art. 20 Ammontare degli aiuti finanziari

¹ L'ammontare degli aiuti finanziari per adeguare anticipatamente gli edifici, gli impianti e i veicoli esistenti delle imprese dei trasporti pubblici dipende dai costi necessari ad adempiere in modo per quanto possibile economico i requisiti funzionali definiti nel capitolo 2.

² L'Ufficio federale decide caso per caso le misure da adottare per raggiungere in modo per quanto possibile economico gli obiettivi definiti per i trasporti pubblici nell'articolo 5 capoverso 1 LDIs.

Art. 21 Costi imputabili

¹ Sono imputabili i costi proporzionali di pianificazione e di preparazione, i costi di costruzione principali e accessori e le spese di trasformazione dei veicoli. Se i costi totali o singoli elementi di costo superano l'importo consueto per progetti simili, i costi imputabili possono essere ridotti in modo corrispondente.

² Non sono imputabili:

- a. i costi del capitale e le indennità versate alle autorità e alle commissioni;
- b. i costi operativi supplementari dovuti ai periodi di immobilizzazione dei veicoli al momento della trasformazione.

³ L'Ufficio federale stabilisce nei singoli casi i costi imputabili.

Art. 22 Contributi a fondo perso e mutui

¹ Per l'adeguamento di edifici e impianti possono essere concessi contributi a fondo perso o mutui a tasso d'interesse variabile rimborsabili condizionalmente. L'impresa non può assumere ulteriori oneri sotto forma di aumento delle spese d'ammortamento nel periodo compreso tra la data dell'investimento anticipato e la data prevista o considerata opportuna dal punto di vista economico.

² Possono essere accordati contributi a fondo perso per l'adeguamento di veicoli.

³ L'Ufficio federale stabilisce nei singoli casi la modalità di concessione dei fondi.

Art. 23 Assegnazione

¹ L'Ufficio federale esamina le domande di contributo in base a criteri uniformi. Se il risultato dell'esame è positivo, può assegnare aiuti finanziari entro i limiti dei crediti disponibili.

² L'Ufficio federale tiene un riepilogo dei contributi e dei mutui assegnati. Il riepilogo indica il totale degli impegni assunti in base alle relative decisioni di finanziamento della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 24 Versamento e restituzione

¹ L'Ufficio federale coordina con i Cantoni il versamento degli aiuti finanziari entro i limiti dei fondi disponibili.

² Per il resto, il versamento e la restituzione degli aiuti finanziari della Confederazione sono retti dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 1990¹³ sui sussidi.

Art. 25 Condizioni e oneri

¹ L'Ufficio federale può vincolare l'assegnazione degli aiuti finanziari a oneri e condizioni.

² Controlla che gli oneri siano adempiuti e le condizioni rispettate.

Capitolo 4: Entrata in vigore

Art. 26

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

¹³ RS 616.1

